

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:

DEBITORI;

Contro

BANCA CEDENTE – e poi ex art. 111 c.p.c. BANCA CESSIONARIA;

Oggetto: Mutuo;

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA

I **DEBITORI** con atto di citazione regolarmente notificato, convenivano in giudizio la **BANCA CEDENTE**.

Affermavano che in data 25-06-2008 stipulavano con l'allora **BANCA INCORPORATA** (poi incorporata nella convenuta) un mutuo fondiario, ex art. 38 del TUB, in virtù di atto notarile contraddistinto dal numero di repertorio xxxx e di raccolta xxxx.

Veniva erogata la somma di euro 95.000,00 ed il piano di ammortamento prevedeva il suo rimborso in 360 rate mensili.

Il tasso di interesse corrispettivo veniva pattuito nella misura fissa del 5,85% annuo, mentre quello di mora in quella del 7,85%.

L'ISC era indicato nella misura del 6,224%.

Il tasso soglia per l'usura, vigente all'epoca della stipula del mutuo, ricordava la difesa istante, era fissato al 9,060%.

Come evidenziato dal perito di parte, il tasso di mora complessivo – 5,850% + 7,8500% - superava il tasso soglia; quindi doveva seguire la sanzione della gratuità; peraltro il tasso effettivo di mora, per come ricalcolato dal perito di parte, risultava addirittura del 44,589%.

In secondo luogo sosteneva che l'ISC risultava superiore a quello indicato in contratto una volta considerati tutti i costi da includere, secondo sempre quanto appurato dal consulente di parte: 6,284% contro quello del 6,224% indicato in contratto.

Infine gli attori lamentavano l'applicazione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., posto che aveva trovato applicazione l'ammortamento alla francese.

Gli attori, alla luce della elaborazione del proprio perito di parte, chiedevano che una volta accertata l'usura – o le altre nullità dedotte - seguisse la sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815, II co, c.c.; quindi che fosse restituito l'indebito pagato a titolo di interessi corrispettivi ed altri oneri, da quantificarsi con apposita CTU; in subordine, in casi di accertata violazione dell'art. 117 TUB, per la errata indicazione dell'ISC, che fossero restituite le somme indebite versate a tale titolo e che fossero rideterminate le rate a scadere; infine chiedevano anche la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti subiti e quantificati in euro 40.000,00.

LA DIFESA DELLA BANCA CONVENUTA

La banca convenuta escludeva che il tasso di mora pattuito, anche a voler accedere alla tesi attrice, aumentando cioè il TAEG indicato dal suo perito di due punti percentuali; infatti il dato così ottenuto del 8,284% risultava pur sempre inferiore al tasso soglia sopra indicato del 9,060 %.

Escludeva poi che la mora potesse computarsi nel TEG e che l'ammortamento alla francese implicasse anatocismo.

Contestava infine che fosse indeterminabile il tasso corrispettivo.

IL PROCESSO

Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..

Ritenuta superflua la CTU richiesta dagli attori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e quindi veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12-01-2022 la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse e repliche

PUNTUALIZZAZIONE SULLA FATTISPECIE POSTA A BASE DELLA DOMANDA

Il mutuo posto a fondamento della domanda dagli attori aveva, e continua ad avere, regolare esecuzione; non venivano quindi applicati interessi di mora, stando alle prospettazioni della stessa parte attrice ed allegata perizia di parte.

Viceversa viene preso in considerazione il TEG moratorio, ossia quello della fase patologica e quindi meramente eventuale, allo scopo di configurare l'usura genetica, foriera della sanzione ex art. 1815, II co., c.c..

L'INTERESSE MORATORIO USURARIO NON IMPLICA LA SANZIONE DELLA GRATUITA' EX ART. 1815, II CO., C.C.

Come è noto, di recente è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite che, quantunque giunga ad affermare che il tasso moratorio possa essere assoggettato alla disciplina imperativa in tema di usura, esclude però che possa darsi anche la sanzione della gratuità del mutuo, posto che troverebbe pur sempre residuale applicazione il tasso corrispettivo (Cassazione civile sez. un. - 18/09/2020, n. 19597:

"La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti".

Come dire che anche qualora si fosse avuto un superamento del tasso soglia di riferimento ad opera del tasso di mora non sarebbe neanche residuo il credito rappresentato dalla differenza tra la frazione di tasso moratorio eventualmente pagata rispetto a quello corrispettivo, in ogni caso pur sempre applicabile ex art. 1224, I co., c.c. alla luce del principio affermata dalla S.C.; infatti non venivano nel caso di specie pagati interessi di mora.

Il tasso di mora pattuito era in ogni caso quello indicato dalla difesa convenuta ossia due punti percentuali in più rispetto a quello corrispettivo e quindi inferiore al tasso soglia indicato.

SULLA DENUNZIATA FALLACIA DEL TAEG

Il TAEG è un indice che esprime il costo complessivo dell'operazione di credito (mutuo, finanziamento etc.) e sono in esso inclusi costi, ad esempio imposte e tasse, che per esempio non rilevano per il TEG, utile invece per la verifica del superamento del tasso soglia.

In materia occorre distinguere tra contratti di mutuo, quale quello qui dedotto, e un finanziamento in cui il mutuatario sia un consumatore.

Solo nel caso di credito al consumo l'art. 125 bis del T.U.B. prevede espressamente la nullità della clausola relativa agli interessi e la sostituzione con quelli di legge, qualora sia stato omesso o sia stato indicato in modo fallace il TAEG (anzi a rigore secondo la lettera della norma solo quando l'indicazione dei costi in contratto sia in contrasto con il TAEG pubblicizzato prima della sua stipula): "...6. Sono

nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi..”.

L'art. 122, I co., lett. e) prevede poi i costi inclusi: **e) "costo totale del credito"** indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, **a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza**”. Si tratta di una norma che persegue l'obiettivo della massima trasparenza: il consumatore deve insomma sapere quanto costa ottenere il finanziamento, sia i costi che presuppongono la sua corretta esecuzione, sia quelli ulteriori previsti per il caso di inadempimento; solo che questi ultimi non rientrano nel TAEG, o ISC in questo caso.

Senonché, come sopra si accennava, nel caso in esame non ci si trova di fronte ad un contratto di credito al consumo e quindi al più sarebbe applicabile l'art. 117 del T.U.B., che invece così dispone: “...4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora...7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Ora se si guarda il testo del contratto dedotto in giudizio emerge evidente come siano state indicate tutte le condizioni praticate, anche i maggiori oneri in caso di mora; come dire che non è integrata la fattispecie che ai sensi dell'art. 117, co. IV e VII sopra richiamata comporta la nullità della clausola.

Non è invece richiesto in questo caso che sia anche espresso il costo totale nel TAEG, sotto pena di nullità.

O meglio dall'art. 117, co. IV, non si desume che in caso di errata indicazione della percentuale del TAEG/ISC in sé considerata debba seguire la nullità della clausola; come sopra si accennava è pure dubbio, secondo alcuni, che l'art. 125 bis, previsto in tema di credito al consumo, preveda questa conseguenza per il solo fatto in sé che il TAEG sia erroneo nella sua indicazione percentuale.

Senza contare che nel TAEG o ISC venivano inclusi dal perito di parte anche costi che non ne possono fare parte, quali ad esempio le spese collegate alla cessazione del contratto, meramente eventuali, o addirittura spese connesse alla mora.

L'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C.

In tema di ammortamento alla francese va preferita la tesi secondo la quale occorra un *quid pluris* per poter configurare una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c., ossia che la obbligazione relativa agli interessi sia scaduta e su questa siano applicati ulteriori interessi.

Tanto invece non sembra darsi in tema di ammortamento alla francese, nel quale è vero che la rata costante prevede all'inizio del piano di ammortamento una quota capitale più bassa, rispetto ad esempio all'ammortamento all'italiana, e quindi un vantaggio per la banca rappresentato dalla maggiore porzione di interessi che incassa, ma ciò non sembra che si traduca in una forma di anatocismo vietato.

LE ALTRE DOMANDE

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Il tasso corrispettivo poi non si comprende perché dovrebbe essere indeterminabile ex art. 117 TUB. La domanda accessoria di risarcimento, peraltro genericamente formulata e quindi a rigore inammissibile, cade comunque per il rigetto delle domande principali che la presupponevano. Tutte le domande vanno dunque rigettate. Le spese del giudizio seguono giocoforza la soccombenza degli attori, e si liquidano, come da dispositivo, anche tenuto conto dell'effettiva attività svolta oltre che del valore effettivo della causa.

P.Q.M.

Decidendo sulle domande proposte da **DEBITORE**, con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti della **BANCA CEDENTE**, nella cui posizione succedeva la **BANCA CESSIONARIA**, quale cessionaria del ramo di azienda di **BANCA CEDENTE**, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Rigetta le domande e condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di giudizio sopportate dalla **BANCA CESSIONARIA**, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Taranto, 12-04-2022

Il Giudice

dott. Claudio Casarano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS